

SERVIZIO NORMATIVA E POLITICHE DI VIGILANZA

Roma 15 aprile 2014

Prot. n. 51-14-000579	Alle	Imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia LORO SEDI
All.ti n. 1	Alle	Imprese capogruppo LORO SEDI
	Alle	Rappresentanze per l'Italia di imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo Spazio Economico Europeo LORO SEDI

Oggetto: *Solvency II* – applicazione degli Orientamenti EIOPA in materia di sistema di *governance*, di valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi ORSA), di trasmissione di informazioni alle Autorità Nazionali competenti e di procedura preliminare dei modelli interni.

1. Il 31 ottobre 2013 l'EIOPA ha pubblicato sul proprio sito internet gli "Orientamenti sul sistema di *governance*"¹, gli "Orientamenti sulla valutazione prospettica dei rischi (sulla base dei principi ORSA)"², gli "Orientamenti per la trasmissione di informazioni alle Autorità nazionali competenti"³ con i relativi Allegati⁴ III, IV, V, VI e gli "Orientamenti sulla procedura preliminare dei modelli interni"⁵.
2. Tali orientamenti (nel prosieguo "lineeguida"), emanati ai sensi dell'art. 16 del Regolamento UE n. 1094/2010 (c.d. Regolamento EIOPA), sono indirizzati alle Autorità di vigilanza nazionali e, in sostanza, anticipano parti del futuro regime di vigilanza prudenziale *Solvency II*. Le lineeguida, al di là degli obiettivi generali di miglioramento dell'efficacia della supervisione, hanno lo scopo di assicurare che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che saranno assoggettate al regime *Solvency II* si preparino per tempo alla sua prima applicazione, prevista per il 1° gennaio 2016. Scopo delle linee guida è anche quello di assicurare che l'avvicinamento al nuovo regime *Solvency II* avvenga in maniera armonizzata nei vari Stati membri.

¹https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/guidelines/System_of_Governance/EIOPA_2013_00200000_IT_TRA.pdf

²https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/guidelines/ORSA/EIOPA_2013_00190000_IT_TRA.pdf

³https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/guidelines/Submission_of_Information_to_National_Competent_Authorities/guidelines/EIOPA_2013_00220000_IT_TRA.pdf

⁴<https://eiopa.europa.eu/publications/eiopa-guidelines-new/guidelines-on-submission-of-information-to-national-competent-authorities/index.html>

⁵https://eiopa.europa.eu/fileadmin/tx_dam/files/publications/guidelines/Pre_Application_of_Internal_Models/EIOPA_2013_00210000_IT_TRA.pdf

3. Le linee guida contengono indicazioni su quattro diverse aree - tutte ritenute fondamentali ai fini di un'effettiva preparazione al nuovo regime di solvibilità - che dovrebbero essere adottate dalle Autorità Nazionali competenti, sulla base del principio *comply or explain*, a partire dal 1° gennaio 2014.
4. Le linee guida tengono conto del principio di proporzionalità richiamato nella Direttiva *Solvency II* (2009/138/UE) e prevedono che nella loro applicazione si tenga conto della natura, della portata e della complessità dei rischi relativi all'attività dell'impresa/gruppo.
5. Le quattro aree riguardano il sistema di *governance* (comprensivo del sistema di gestione dei rischi interni all'impresa), la valutazione prospettica dei rischi secondo i principi *Solvency II* (cd. FLAOR⁶, basato su principi ORSA), gli obblighi di informativa alle Autorità nazionali (cd. *reporting*) e la fase di procedura preliminare (cd. *pre-application*) per le imprese che intendano utilizzare modelli interni, completi o parziali, per il calcolo del proprio requisito patrimoniale di solvibilità in ambito *Solvency II*. Alle imprese capogruppo si applicano le linee guida previste a livello di gruppo, in aggiunta a quelle previste per le singole imprese di assicurazione e di riassicurazione che fanno parte del gruppo.
6. Molte linee guida si riferiscono a principi e/o a *good practice* già presenti nel quadro normativo vigente, anche se in alcuni casi si sono rese necessarie alcune integrazioni o precisazioni dei principi contenuti nella normativa secondaria vigente (cfr Regolamento ISVAP n. 20/2008 e Regolamento ISVAP n. 36/2011 come modificati a seguito della pubblica consultazione n. 1/2014).
7. Altre linee guida presentano invece elementi di novità e in vario modo implicano la considerazione dei requisiti finanziari che saranno introdotti solo all'atto della entrata in vigore del nuovo regime *Solvency II*. Pur in vigore degli attuali requisiti previsti dal regime *Solvency I*, tali elementi richiedono immediata ed attenta applicazione da parte delle imprese affinché il nuovo regime possa essere concretamente e pienamente attuato a partire dal 1° gennaio 2016.
8. E' quindi di fondamentale importanza che, fin da ora, tutte le imprese esaminino i nuovi aspetti ed effettuino le attività, i calcoli e le valutazioni richieste, considerandone le implicazioni in termini organizzativi e operativi. Ciò dovrà facilitare la programmazione delle modalità di attuazione del complessivo nuovo regime *Solvency II*. I calcoli e le valutazioni richieste dovranno essere svolti dalle imprese al meglio delle proprie possibilità (*on a best effort basis*).
9. Alla luce di tale scenario, l'Istituto richiede alle imprese di assicurazione e di riassicurazione in indirizzo di mettere in atto le indicazioni contenute nella presente nota. L'Istituto monitorerà la loro applicazione nella regolare attività di vigilanza, in vista del progressivo avvicinamento al nuovo regime;
- 9.bis. Le imprese capogruppo in indirizzo che sono a capo di sottogruppi assicurativi italiani appartenenti a gruppi assicurativi di altri Stati Membri non sono tenute ad applicare le indicazioni contenute nella presente nota relativamente alla valutazione prospettica dei rischi e al c.d. *reporting* di cui rispettivamente ai successivi paragrafi 2 e 3 a livello di sottogruppo italiano.
- 9 ter. Le Rappresentanze italiane di imprese di assicurazione e riassicurazione con sedi legali in Stati terzi non sono tenute ad applicare le indicazioni contenute nella presente nota. L'Istituto auspica che tali Rappresentanze, pur non essendone dirette destinatarie, tengano conto delle indicazioni contenute nella presente nota, in vista dell'entrata in vigore del nuovo regime di solvibilità.

⁶ *Forward Looking Assessment of Own Risks* – basato su principi ORSA (*Own risk and Solvency Assessment*)

10. E' utile sottolineare che, in tale contesto, l'applicazione dei requisiti finanziari⁷ *Solvency II* sottesi all'implementazione delle linee guida viene attuata per finalità di preparazione al nuovo regime. L'attività di vigilanza sulle imprese e sui gruppi continuerà ad essere fondata sui requisiti patrimoniali e finanziari del vigente regime *Solvency I*.

1. SISTEMA DI GOVERNANCE

11. Le linee guida in materia di *governance* fanno riferimento agli articoli da 40 a 49, 93, 132 e 246 della Direttiva *Solvency II* ed hanno in generale lo scopo di assicurare un buon sistema di *governance* e dei controlli interni, necessario per garantire la sana e prudente gestione delle imprese ed una migliore tutela degli assicurati/danneggiati e dei beneficiari delle prestazioni.
12. Le linee guida ribadiscono la necessità che l'organo amministrativo svolga un ruolo centrale nella gestione dei rischi dell'impresa, agendo in modo informato - anche mediante proattive richieste di informazioni e indicazioni agli altri organi di vertice e alle funzioni aziendali (es. *risk management*) - e assumendo decisioni consapevoli e coerenti con la propensione al rischio dell'impresa.
13. In aggiunta a quanto già previsto nell'attuale normativa nazionale, le linee guida individuano in tale ambito due nuovi aspetti concernenti la costituzione della funzione attuariale e i requisiti di gestione del capitale. Su di essi si richiama in particolare l'attenzione delle imprese.

1.a) Principi e attività di controllo in materia tecnico-attuariale (GL 5, 11, 12, 14, 38-43)⁸

14. La Direttiva *Solvency II* prevede che le imprese costituiscano al loro interno una funzione attuariale cui sono attribuiti compiti di coordinamento, di gestione e di controllo in materia di riserve tecniche nonché di valutazione delle politiche di sottoscrizione e degli accordi di riassicurazione. Tale funzione, oltre a svolgere un presidio interno sulle poste tecniche, contribuirà ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi dell'impresa.
15. Ciò premesso, sulla base delle linee guida in materia di funzione attuariale, durante questo periodo preparatorio alla piena attuazione della Direttiva, si richiede alle imprese di individuare:
- a) adeguati presidi organizzativi, proporzionati alla natura, portata e complessità dei rischi inerenti all'attività svolta, capaci di verificare - sulla base dei principi *Solvency II* - l'adeguatezza delle riserve tecniche, l'attendibilità e la sufficienza dei dati utilizzati per il calcolo delle stesse nonché valutare l'adeguatezza della politica globale di sottoscrizione dei rischi e degli accordi di riassicurazione. Detti presidi devono contribuire ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi, con

⁷ Si rammenta che i requisiti finanziari *Solvency II* saranno compiutamente definiti a livello europeo tramite vari atti normativi (atti delegati, standard tecnici..) che saranno emessi nel corso del 2014 e del 2015 dai competenti organi legislativi secondo le procedure applicabili. Nelle more dell'approvazione degli atti normativi, per consentire e supportare l'applicazione concreta degli aspetti quantitativi sottesi delle linee guida, EIOPA intende emanare nei primi mesi del 2014 istruzioni per i calcoli (cd "specifiche tecniche") cui si fa riferimento anche nella presente lettera.

⁸ Sono indicate tra parentesi le linee guida (GL) EIOPA cui fanno riferimento le indicazioni della presente lettera. Nel caso del *reporting*, si riporta l'indicazione della Sezione delle GL EIOPA in cui sono contenute le relative GL.

- particolare riguardo agli aspetti tecnici e patrimoniali, garantendo le interrelazioni necessarie con la funzione di *risk management*.
Particolare attenzione deve essere posta alle verifiche sull'attendibilità e sulla sufficienza dei dati per il calcolo delle riserve tecniche, considerandone anche la coerenza con i dati utilizzati per il calcolo delle riserve nel regime *Solvency I*.
- b) procedure interne idonee ad evitare conflitti di interesse qualora vengano affidati ad uno stesso presidio organizzativo compiti di natura operativa e di controllo;
 - c) procedure di *reporting* interno periodico verso l'organo amministrativo, finalizzate a dare contezza dell'attività svolta dal presidio organizzativo identificato, delle verifiche effettuate, dei relativi risultati emersi e delle eventuali proposte avanzate.
16. Più in dettaglio, con riferimento ai principi ed ai criteri di valutazione *Solvency II*, il presidio organizzativo deve:
- a) monitorare le procedure e le modalità di calcolo delle riserve tecniche e identificare, nello svolgimento di tale attività, ogni difformità rispetto alle indicazioni della Direttiva *Solvency II* in materia di riserve tecniche, con particolare riguardo ai principi di prudenza, affidabilità e obiettività, proponendo azioni correttive qualora si evidenzino criticità di carattere rilevante;
 - b) valutare l'attendibilità e la pertinenza dei dati interni ed esterni utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, fornendo specifiche raccomandazioni su procedure interne volte a migliorare, nel complesso, il sistema di gestione dei dati;
 - c) fornire un proprio parere sulla politica di sottoscrizione generale adottata dall'impresa e sugli accordi di riassicurazione, tenendo in considerazione le interrelazioni tra tali aspetti e le riserve tecniche;
 - d) dare supporto alla funzione di *risk management* nell'individuazione e nell'analisi dei rischi, anche nel caso in cui l'impresa intenda adottare un modello interno per la determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità. Tale contributo deve basarsi su specifiche analisi tecniche, effettuate da soggetti dotati di esperienza e di specifica professionalità in materia.
17. In via generale, coloro che contribuiscono a svolgere le attività di cui sopra devono possedere competenze adeguate per l'assolvimento dei compiti, in termini di possesso dei requisiti richiesti dall'art. 48.2 della Direttiva *Solvency II*, oltre che soddisfare i generali requisiti richiesti dall'art.42 della Direttiva stessa. A tali soggetti l'impresa deve consentire l'accesso a tutte le informazioni pertinenti agli aspetti correlati alle aree indicate.
18. In caso di esternalizzazione del presidio organizzativo, all'interno dell'impresa dovrà essere individuato un referente - anch'egli in possesso dei requisiti e delle competenze adeguate, di cui al punto 17, per l'assolvimento dei compiti assegnati - che garantisca l'allineamento delle attività esternalizzate con le strategie e gli obiettivi aziendali, in coerenza con le norme sull'esternalizzazione ai sensi del Regolamento ISVAP n. 20/2008 come modificato a seguito della pubblica consultazione n. 1/2014.
19. Gli aspetti di cui sopra dovranno essere, per quanto possibile, considerati sia a livello individuale che di gruppo. A tal fine, l'impresa capogruppo si attiva per considerare i necessari aggiornamenti dei sistemi e delle procedure poste in essere a livello di gruppo ai sensi dell'art. 27 del Regolamento ISVAP n. 20/2008.

1.b) Requisiti di gestione del capitale: elementi per la pianificazione e programmazione da parte delle imprese (GL 31 e 32)

20. Il sistema di solvibilità *Solvency II* richiede alle imprese di adottare un approccio “*forward looking*” mediante il ricorso a valutazioni anche di tipo prospettico, in considerazione dei possibili sviluppi della propria attività.
21. Tenuto conto della specifica attenzione che le linee guida pongono sulla gestione del capitale, si richiede alle imprese di:
- a) elaborare una politica di gestione del capitale che includa:
 - i. procedure atte a garantire che gli elementi dei fondi propri, sia al momento dell’emissione che successivamente, soddisfino i requisiti del regime di capitale applicabile e siano classificati correttamente;
 - ii. procedure volte a garantire che i termini e le condizioni di ciascun elemento dei fondi propri siano chiare ed inequivocabili;
 - iii. procedure volte a regolare l’emissione degli elementi dei fondi propri secondo un piano di gestione del capitale a medio termine;
 - iv. procedure volte a i) garantire che qualsiasi politica o dichiarazione concernente i dividendi spettanti alle azioni ordinarie sia tenuta in considerazione sotto il profilo della posizione del capitale; ii) individuare e documentare le situazioni nelle quali si prevede il rinvio o l’annullamento di distribuzioni a carico di un elemento dei fondi propri;
 - b) elaborare un piano di gestione del capitale a medio termine (non inferiore a tre anni) che tenga conto, anche in relazione all’entrata in vigore del nuovo regime di solvibilità il 1° gennaio 2016:
 - i. di qualsiasi emissione di capitale programmata;
 - ii. della scadenza, incluse sia la scadenza contrattuale sia qualsiasi altra opportunità precedente di rimborso o riscatto, degli elementi dei fondi propri dell’impresa;
 - iii. degli effetti che qualsiasi emissione, riscatto o rimborso oppure altre modifiche della valutazione di un elemento dei fondi propri possono produrre nel regime di gestione del capitale applicabile;
 - iv. dell’applicazione della politica di distribuzione dei dividendi;
 - c) valutare la coerenza del piano di gestione del capitale a medio termine con le risultanze della valutazione prospettica dei rischi d’impresa secondo l’approccio *Solvency II (forward looking assessment)*, sulla base dei principi ORSA – Cfr. paragrafo successivo);
 - d) prevedere le modalità con cui il piano di gestione di medio termine è monitorato dall’organo amministrativo e di controllo dell’impresa.
22. Gli aspetti di cui sopra devono essere, per quanto possibile, considerati sia a livello individuale che di gruppo.

2. VALUTAZIONE PROSPETTICA DEI RISCHI: principi e attività in materia di *Forward Looking Assessment of Own Risks* (c.d. FLAOR) basata sui principi ORSA

23. La Direttiva *Solvency II* (art. 45 e 246) prevede che, nell’ambito del proprio sistema di gestione dei rischi, ogni impresa di assicurazione/gruppo proceda alla valutazione interna del rischio e della solvibilità (cd ORSA – *Own Risk and Solvency Assessment*),

che tale valutazione sia presa sistematicamente in considerazione nelle decisioni strategiche dell'impresa e che l'Autorità di vigilanza sia informata in merito ai risultati di ciascuna valutazione.

24. Le linee guida fanno riferimento agli articoli 41, 44, 45 e 246 della Direttiva *Solvency II* e forniscono indicazioni allo scopo di consentire alle imprese di assicurazioni di rappresentare al meglio il proprio profilo di rischio e il connesso fabbisogno di solvibilità, raccomandando fin da ora l'applicazione degli *standard* che *Solvency II* richiederà per l'ORSA, che includono una valutazione anche prospettica del profilo di rischio dell'impresa. In proposito, si fa presente che l'introduzione di una valutazione prospettica dei rischi è coerente con le disposizioni del Regolamento ISVAP n. 20/2008, da ultimo modificato.
25. In coerenza con quanto previsto dalla Direttiva *Solvency II*, le linee guida prevedono anche l'invio all'Autorità di vigilanza nazionale di una relazione sulla valutazione interna del profilo di rischio effettuata dall'impresa.
26. Premesso quanto sopra, si indicano di seguito gli aspetti che si richiede alle imprese di considerare nel FLAOR in questa fase preparatoria.
27. La valutazione interna del profilo di rischio secondo i principi *Solvency II* e l'invio della relativa relazione all'IVASS devono essere effettuati, sempre nel rispetto del citato principio di proporzionalità, da tutte le imprese e da tutti i gruppi in modo che l'Istituto possa verificare lo stato di preparazione dell'intero mercato assicurativo al nuovo regime di solvibilità.
28. Gli adempimenti seguono un approccio graduale, in linea con il fatto che alcune linee guida saranno operative a partire dal 2015. Più in dettaglio:
 - a) a partire dal 2014 tutte le imprese effettuano almeno una volta all'anno, con riferimento ai dati di fine esercizio, una valutazione prospettica del profilo di rischio secondo i principi ORSA, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa (GL 3,4,7,12,13,18).

In particolare le imprese dovranno valutare i seguenti elementi:

 - i. il profilo di rischio in chiave prospettica e le possibili variazioni;
 - ii. il fabbisogno complessivo di solvibilità, sia in termini quantitativi che qualitativi, anche in un'ottica di medio-lungo termine;
 - iii. il collegamento tra il profilo di rischio ed il fabbisogno complessivo di solvibilità;
 - iv. i fattori di rischio significativi da assoggettare ad analisi complementari tra cui *stress test*, *reverse stress test* ed analisi di scenario;
 - a bis) Le imprese dovranno effettuare almeno due valutazioni prospettiche del profilo di rischio di cui alla lettera a) prima del 2016, data di entrata in vigore della Direttiva *Solvency II*.
 - a ter) per il 2014, la valutazione prospettica del profilo di rischio di cui alle lettere a) e a bis) dovrà essere svolta almeno con riferimento ai dati del 31 dicembre 2013 in tempo utile per consentire all'IVASS di acquisire la relativa relazione entro la data fissata al punto 29 bis);
 - a quater) per il 2015, la valutazione prospettica del profilo di rischio di cui alle lettere a) e a bis) dovrà essere approvata dall'Organo amministrativo e dovrà essere svolta almeno con riferimento ai dati del 31 dicembre 2014 in tempo utile per consentire all'IVASS di acquisire la relativa relazione entro la data fissata al punto 29 ter);

- a) quinquies) La valutazione prospettica del profilo di rischio di cui alla lettera a) deve essere ripetuta al ricorrere di modifiche significative del profilo di rischio, in coerenza, a partire dal 1° gennaio 2015, con le circostanze definite nella politica di valutazione dei rischi approvata dall'organo amministrativo ai sensi del Regolamento ISVAP n. 20/2008 come modificato a seguito della pubblica consultazione n. 1/2014 (GL 7, 18);
- b) la valutazione del profilo di rischio di cui al punto a) può essere utilizzata dall'impresa per assolvere all'obbligo di effettuare una valutazione dei rischi e agli obblighi ad essa collegati recati dal Regolamento ISVAP n. 20/2008 come modificato a seguito della pubblica consultazione n. 1/2014, inclusi gli obblighi relativi al sistema di gestione dei dati;
- c) a partire dal 2015, nell'ambito della valutazione del profilo di rischio di cui al punto a), le imprese (GL 14-16) verificano il potenziale rispetto su base continuativa dei requisiti previsti dalla Direttiva *Solvency II* in materia di:
- i. riserve tecniche;
 - ii. requisito di capitale;
 - iii. composizione dei fondi propri;
 - iv. significative deviazioni del profilo di rischio dalle ipotesi sottese al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato ai sensi della Direttiva *Solvency II*;
- c bis) qualora l'impresa ricorra all'utilizzo delle *Long Term Guarantees Measures* per le valutazioni di cui alle precedenti lettere a) e c), dovrà quantificarne l'impatto su: riserve tecniche, SCR, MCR e composizione dei fondi propri, indicando, nella relazione all'IVASS di cui al punto 29, le valutazioni che avrebbe ottenuto in assenza dell'utilizzo di tali misure;
- d) qualora per la valutazione del profilo di rischio di cui al punto a) l'impresa utilizzi criteri ed assunzioni diversi da quelli stabiliti dalla Direttiva *Solvency II* per il calcolo dei requisiti finanziari, essa deve illustrare nella relazione all'IVASS di cui al punto 29 come l'utilizzo di tali criteri ed assunzioni differenti possa garantire una migliore considerazione del profilo di rischio specifico, dei limiti di tolleranza al rischio approvati e della strategia dell'impresa nel rispetto della sana e prudente gestione dell'attività; essa, inoltre, deve valutare l'impatto della loro applicazione sul fabbisogno complessivo di solvibilità (GL 11).
Le imprese che sono coinvolte nell'attività di *pre-application* possono svolgere la valutazione sulla base del proprio modello interno. La valutazione tiene tuttavia conto anche dell'eventualità che la domanda di autorizzazione all'utilizzo del modello interno possa essere respinta (GL 3);
- e) nelle more dell'emanazione delle specifiche tecniche⁹ per il calcolo dei requisiti finanziari da parte di EIOPA, le imprese devono svolgere la valutazione del profilo di rischio di cui al punto a) sulla base di proprie metodologie che sono illustrate, insieme ai risultati ottenuti, nella relazione all'IVASS di cui al punto 29;
- f) ai fini di cui ai punti precedenti le imprese devono definire un processo (GL 1,5-10) che preveda almeno:
- i. la definizione di compiti, ruoli e responsabilità degli organi sociali e delle strutture aziendali coinvolte. In particolare deve essere prestata particolare attenzione al ruolo dell'organo amministrativo che deve non solo essere a conoscenza di tutti i

⁹ Cfr nota 7

rischi cui l'impresa è esposta, ma anche operare in maniera proattiva nella valutazione prospettica dei rischi, in coerenza con quanto richiesto nel Regolamento ISVAP n. 20/2008 come modificato a seguito della pubblica consultazione n. 1/2014;

- ii. la descrizione delle metodologie quantitative e qualitative utilizzate nella valutazione nonché delle ipotesi e della frequenza con cui le analisi sono svolte;
 - iii. la considerazione del collegamento tra profilo di rischio, i limiti di tolleranza al rischio e il fabbisogno complessivo di solvibilità;
 - iv. l'indicazione dei flussi informativi interni (da e verso l'organo amministrativo e/o l'Alta Direzione, finalizzati a supportare le scelte strategiche dell'impresa/gruppo sulla base delle risultanze delle analisi qualitative e quantitative svolte) ed esterni (relazione all'IVASS) previsti;
 - v. la tracciabilità delle valutazioni svolte;
 - vi. le procedure ed i criteri per la verifica della qualità dei dati utilizzati nelle analisi;
 - vii. la documentazione rilevante;
- g) le imprese devono valutare le proprie strategie alla luce dei risultati ottenuti a seguito della valutazione prospettica dei rischi di cui al punto a) (GL 17);
- h) le imprese capogruppo devono svolgere la valutazione prospettica dei rischi a livello di gruppo secondo i principi ORSA, includendo i rischi rivenienti da tutte le imprese ricomprese nell'area della vigilanza supplementare. La valutazione di cui al presente punto può essere utilizzata dall'impresa capogruppo per assolvere all'obbligo di effettuare una valutazione dei rischi a livello di gruppo recata dal Regolamento ISVAP n. 20/2008 come modificato a seguito della pubblica consultazione n. 1/2014, inclusi quelli relativi al sistema di gestione dei dati (GL 19);
- i) le imprese capogruppo devono porre in essere tutti gli adempimenti di cui ai punti precedenti per le valutazioni a livello di gruppo. Tali valutazioni devono includere in particolare (GL 21, 22 e 25):
- i. il profilo di rischio del gruppo, tenendo conto delle interdipendenze tra i rischi e dell'impatto di specifici rischi su quello complessivo;
 - ii. il fabbisogno complessivo di solvibilità del gruppo;
 - iii. l'individuazione delle fonti dei fondi propri all'interno del gruppo e l'eventuale necessità di ulteriori fondi propri;
 - iv. la disponibilità, la fungibilità e la trasferibilità dei fondi propri;
 - v. i rischi specifici cui il gruppo potrebbe essere esposto;
- j) le imprese capogruppo devono valutare le strategie del gruppo alla luce dei risultati ottenuti a seguito della valutazione prospettica dei rischi (GL22).
- k) con riferimento ai dati 2014, nelle more dell'emanazione delle specifiche tecniche¹⁰, le imprese svolgono le analisi/valutazioni richieste sia a livello individuale che a livello di gruppo al meglio delle proprie possibilità (*on a best effort basis*), fornendo le informazioni con il miglior livello di granularità possibile, e pongono in essere le misure necessarie per svolgere tali analisi/valutazioni in modo quanto più conforme ai requisiti della normativa *Solvency II* a partire dal 2015;

¹⁰ Cfr nota 7

29. Si richiede alle imprese di trasmettere all'IVASS una relazione sulla valutazione interna del profilo di rischio a livello individuale e di gruppo che includa almeno le informazioni di cui all'allegato 1, entro due settimane dallo svolgimento di tali valutazioni. Per le valutazioni svolte nel 2015, le due settimane decorrono dalla data di approvazione della relativa relazione da parte dell'Organo amministrativo.
- 29bis) la relazione relativa alla valutazione prospettica dei rischi svolta ai sensi del punto 28 lett. a ter), è trasmessa all'IVASS entro il 31 ottobre 2014.
- 29ter) la relazione relativa alla valutazione prospettica dei rischi svolta ai sensi del punto 28 lett. a quater), è trasmessa all'IVASS entro il 30 giugno 2015.
30. Le imprese capogruppo devono comunicare all'IVASS entro il 30 giugno 2014 se intendono trasmettere una relazione sulla valutazione interna del profilo di rischio unica per tutte le imprese del gruppo che deve comunque includere anche le informazioni richieste per le imprese controllate (GL 20,23,24). L'IVASS valuterà se consentire o meno la presentazione di un unico documento tenendo conto anche dell'opinione dei membri del collegio dei supervisori che sia eventualmente costituito per la vigilanza sul gruppo.

3. TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI ALLE AUTORITA' NAZIONALI COMPETENTI (cd REPORTING)

31. I requisiti di *reporting* introdotti dalle linee guida EIOPA costituiscono una porzione della informativa quantitativa e descrittiva prevista nel regime *Solvency II*. In linea generale, l'informativa di vigilanza, essendo legata a principi, requisiti e regole di valutazione *Solvency II*, si affiancherà - e non si sostituirà - alla corrente informativa, implicando un invio di informazioni parallelo a quello attualmente vigente.
32. Si richiede quindi alle imprese di fornire informazioni di natura quantitativa e descrittiva, a livello individuale e di gruppo, secondo quanto indicato nelle linee guida EIOPA e di seguito sintetizzato. I requisiti di *reporting* di gruppo si applicano alle imprese secondo l'attuale ambito di applicazione della vigilanza supplementare (Titolo XV del Codice delle Assicurazioni Private e Regolamento ISVAP n. 18/2008). Le imprese di partecipazione assicurativa (o le società di partecipazione finanziaria mista¹¹) a capo del gruppo come individuato dalla vigilanza supplementare dovranno cominciare a prepararsi all'applicazione dei requisiti di *reporting* secondo le linee guida EIOPA per potervi adempiere con l'entrata in vigore di *Solvency II*. Restano ferme le esclusioni di cui ai punti 9 bis e 9 ter.
33. L'informativa quantitativa (GL Sezione III) include:
- a) informazioni, a livello individuale e di gruppo, inerenti alle poste patrimoniali, con particolare dettaglio degli investimenti (inclusi i derivati), delle riserve tecniche (non applicabile ai gruppi) e dei fondi propri;
 - b) informazioni, a livello individuale e di gruppo, relative ai valori del requisito patrimoniale di solvibilità complessivo nonché dei requisiti patrimoniali di solvibilità per ciascuna categoria di rischio nonché le informazioni, a livello individuale, relative ai valori del requisito patrimoniale minimo;

¹¹ A seguito delle modifiche recate al CAP ed ai regolamenti attuativi a seguito dell'implementazione nazionale della Direttiva 2011/89 (cd FiCoD1)

- c) informazioni, a livello individuale e di gruppo, sui requisiti patrimoniali di solvibilità per il fondo separato (c.d. *Ring Fenced Fund*) più rilevante in termini di requisito di solvibilità;
- d) informazioni aggiuntive a livello di gruppo sulle imprese che rientrano nel perimetro della vigilanza supplementare e sui relativi requisiti a livello individuale, con particolare riferimento alle imprese di assicurazioni e riassicurazioni e alle altre imprese finanziarie.
34. Le suddette informazioni quantitative devono essere inviate all'IVASS in modalità elettronica secondo le istruzioni allegate alle linee guida EIOPA in materia di *reporting* (sezione IX) e secondo la tempistica prevista (trimestrale e/o annuale) (sezione VIII).
35. Relativamente all'informativa descrittiva¹² (Sezioni V e VI), le imprese devono:
- a) indicare con riguardo ai fondi propri:
- informazioni, a livello individuale e di gruppo, sulla struttura, quantità e qualità dei fondi propri di base e dei fondi propri accessori e descrizione di eventuali differenze sostanziali tra il patrimonio risultante dal bilancio dell'impresa e l'eccedenza delle attività rispetto alle passività calcolata a fini di solvibilità;
 - le informazioni, a livello di gruppo, sulle modalità di calcolo dei fondi propri al netto delle operazioni infragruppo, ivi comprese le operazioni infragruppo con imprese di altri settori finanziari e sulla natura delle restrizioni alla trasferibilità e la fungibilità dei fondi propri in imprese partecipate e controllate, se presenti;
- b) indicare a livello individuale e di gruppo, separatamente per ogni classe di attività rilevante, il rispettivo valore nonché illustrare le basi, i metodi e le principali ipotesi utilizzati per la valutazione a fini di solvibilità (*Solvency II*), dando altresì evidenza delle differenze rispetto alle criteri, ai metodi e alle ipotesi utilizzati nelle valutazioni di bilancio;
- c) indicare, a livello individuale e di gruppo, le seguenti informazioni sulla valutazione delle riserve tecniche:
- separatamente, per ogni area di attività¹³ rilevante, il valore delle riserve tecniche - distinto tra *best estimate* e *risk margin* - e la descrizione delle basi, dei metodi e delle principali ipotesi utilizzate per la valutazione a fini di solvibilità (*Solvency II*), dando altresì evidenza delle differenze rispetto alle basi, metodi e ipotesi utilizzati nelle valutazioni di bilancio;
 - descrivere il livello di incertezza associato all'ammontare complessivo delle riserve tecniche;
 - fornire indicazioni in merito ai crediti vantati nei confronti di riassicuratori e di società veicolo;
 - indicare le metodologie attuariali e le ipotesi utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche, includendo elementi di dettaglio su ogni semplificazione utilizzata, specificando altresì le ragioni in base alle quali il metodo adottato è stato ritenuto proporzionato rispetto alla natura, alla portata ed alla complessità dei rischi;
- d) indicare a livello individuale e di gruppo, separatamente per ogni classe di passività rilevante (diverse dalle riserve tecniche), il rispettivo valore e illustrare le basi, i

¹² Le informazioni descrittive sul sistema di *governance* previste nella sezione IV sono incluse nella relazione di cui agli articoli 28 e 28bis del Regolamento n.20/2008 (*in pubblica consultazione*).

¹³ Come definite nell'Allegato III alle linee guida in materia di *reporting*.

metodi e le principali ipotesi utilizzati per la valutazione a fini di solvibilità (*Solvency II*), dando altresì evidenza delle differenze rispetto alle basi, i metodi e le ipotesi utilizzati nelle valutazioni di bilancio;

- e) fornire informazioni, a livello individuale e di gruppo, sulle ipotesi sottostanti alle valutazioni per fini di solvibilità (*Solvency II*) sia delle attività che delle passività in merito alle future misure di gestione (cd. *management actions*) e alla condotta degli assicurati (cd. *policyholders' behaviour*);
 - f) fornire informazioni ulteriori, a livello individuale e di gruppo, nel caso in cui le imprese utilizzino tecniche di valutazione cd. *mark to model* per gli elementi dell'attivo e/o del passivo;
 - g) fornire, a livello individuale e di gruppo, ogni altra informazione ritenuta rilevante per le valutazioni di solvibilità;
 - h) illustrare, a livello di gruppo, in termini quantitativi e qualitativi ogni eventuale differenza sostanziale tra le basi, i metodi e le ipotesi principali utilizzati per la valutazione a fini di solvibilità delle attività, delle riserve tecniche e delle altre passività del gruppo e quelle utilizzate da una qualunque delle società controllate per le relative valutazioni a fini di solvibilità a livello individuale.
36. Il calcolo della solvibilità a livello di gruppo deve essere effettuato conformemente al metodo basato sul bilancio consolidato (metodo 1). Qualora intenda utilizzare un metodo alternativo al metodo 1, l'impresa capogruppo deve chiedere un parere preventivo all'IVASS entro il 30 giugno 2014. Inoltre, laddove intenda usare il metodo della deduzione e aggregazione per le imprese di paesi terzi in combinazione con il – o in alternativa al - metodo 1, la capogruppo deve tener conto del suddetto parere e dovrà fornire all'IVASS adeguata motivazione di un eventuale scostamento da questo (GL 17).
37. Resta inteso che le informazioni di cui sopra dovranno essere rese solo dopo il rilascio delle specifiche tecniche¹⁴ da parte di EIOPA.
38. Le imprese potranno applicare le misure *Long Term Guarantee*, a livello individuale e di gruppo, nel calcolo dell'informazione quantitativa e dovranno fornire informazioni aggiuntive relative all'impatto di tali misure sulla posizione finanziaria ed, in particolare, sull'ammontare delle riserve tecniche, dei requisiti patrimoniali di solvibilità e dei fondi propri nell'informativa descrittiva (sezione V).
39. L'applicazione di tali misure nella fase preparatoria non costituisce un'approvazione delle stesse da parte dell'IVASS per l'entrata in vigore di *Solvency II*, laddove l'approvazione delle misure sia prevista.
40. I termini previsti per l'invio delle informazioni quantitative e qualitative sono indicati nelle linee guida EIOPA (GL 35). In particolare, il primo *reporting* annuale a livello individuale (riferito ai dati 2014) deve essere trasmesso all'IVASS entro 22 settimane dalla chiusura dell'esercizio 2014, mentre il primo *reporting* trimestrale a livello individuale deve essere trasmesso all'IVASS entro 8 settimane dalla chiusura del terzo trimestre 2015. Per il *reporting* di gruppo le scadenze suindicate sono posticipate di 6 settimane.

4. PROCEDURA PRELIMINARE PER I MODELLI INTERNI (cd. *PRE-APPLICATION*)

41. Le linee guida EIOPA hanno dato indicazioni anche in materia di *pre-application* per i modelli interni. Esse riguardano gli aspetti da considerare nella valutazione del grado di preparazione delle imprese che intendano presentare all'IVASS un'istanza per l'utilizzo

¹⁴ Cfr nota 7

di un modello interno per il calcolo del proprio requisito patrimoniale di solvibilità. Si tratta in questo caso di indicazioni prevalentemente dirette all'attività specifica delle Autorità di vigilanza per la gestione dei processi di *pre-application*.

42. Tuttavia, poiché alcune delle indicazioni contenute nelle linee guida EIOPA hanno un impatto sull'attività delle imprese di assicurazione interessate alla fase di *pre-application*, si presentano qui di seguito le indicazioni rilevanti. Esse integrano le disposizioni già fornite sul tema dall'Istituto tramite le lettere al mercato del 26 gennaio e 19 maggio 2010, che rimangono vigenti.

4. a) Trasmissione delle informazioni (GL 3)

43. Nell'ambito del processo di *pre-application*, l'impresa deve comunicare all'Istituto il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato mediante la formula standard. Le informazioni da presentare devono riguardare il requisito patrimoniale di solvibilità complessivo e, relativamente ai rischi coperti dal modello interno, le seguenti categorie:

- a) rischio di mercato;
- b) rischio di inadempimento della controparte;
- c) rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita;
- d) rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia;
- e) rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita;
- f) rischio catastrofale per l'assicurazione non vita;
- g) rischio operativo.

44. Il livello di dettaglio delle informazioni da trasmettere deve essere concordato con l'Istituto caso per caso. L'Istituto concorderà con l'impresa le date di riferimento e la frequenza per l'invio delle suddette informazioni.

4.b) Politica per le modifiche del modello – definizione di modifica rilevante (GL 6)

45. Nell'ambito del processo di *pre-application*, l'impresa deve notificare all'Istituto qualsiasi modifica o progetto di modifica del modello interno che essa stessa giudichi rilevante.
46. A questo riguardo, l'impresa deve elaborare e utilizzare una serie di indicatori chiave, qualitativi e quantitativi, per definire le modifiche rilevanti e disporre di un approccio obiettivo per identificarle. Sebbene l'impatto quantitativo di una modifica del modello interno sul requisito patrimoniale di solvibilità o su singole componenti dello stesso possa essere uno degli indicatori previsti per individuare le modifiche rilevanti, l'impresa deve anche garantire l'impiego di altri indicatori quantitativi e qualitativi.
47. Tutti gli indicatori elaborati devono tener conto delle caratteristiche specifiche dell'impresa e del proprio modello interno.

4.c) Calibrazione del modello – standard e approssimazioni (GL 30, 32)

48. In base all'art. 122.3, della Direttiva *Solvency II*, l'impresa può utilizzare per i modelli interni un periodo di osservazione o una misura di rischio diversi da quelli stabiliti nell'art. 101 della stessa Direttiva. Le linee guida EIOPA prevedono, tra l'altro, che l'impresa che utilizzi una calibrazione diversa debba comprendere accuratamente le approssimazioni eventualmente adottate. A questo riguardo, l'Istituto, in linea con quanto previsto dalle linee guida, non potrà accettare una sostanziale incertezza (variabilità nei risultati) derivante dall'utilizzo di tali approssimazioni, qualora il livello di

tale incertezza possa condurre ad una sottostima nel tempo del requisito patrimoniale di solvibilità rispetto al risultato che deriva dall'utilizzo degli standard di calibrazione previsti dalla Direttiva *Solvency II*.

49. Peraltro, laddove l'impresa utilizzi nel proprio modello interno una variabile diversa dalla variazione dei fondi propri per la determinazione dell'SCR, il bilancio di solvibilità deve essere in ogni caso indipendente da tale variabile.

4.d) Utilizzo di modelli esterni (GL 64, 65)

50. Con riferimento al potenziale utilizzo di fornitori di modelli esterni, si evidenzia che la trasmissione di informazioni all'Istituto effettuata direttamente dai fornitori non esonera l'impresa dalla responsabilità di dimostrare che il modello esterno fornito rispetti tutti i requisiti di cui agli artt. 120 -125 della Direttiva *Solvency II*. Qualsiasi richiesta di utilizzo di un modello interno sarà respinta se l'impresa non è in grado di fornire all'Istituto le informazioni specifiche necessarie per valutare tale domanda.
51. Al riguardo si richiama l'attenzione su quanto già espresso da EIOPA nell'*Opinion on External Models and Data* del 2 maggio 2012.

Distinti saluti

Per il Diretorio Integrato
Il Presidente

Relazioni sul *Forward Looking Assessment of Own risks* (“FLAOR”) che le imprese dovranno inviare all’IVASS

A. Contenuto minimale della Relazione sulla valutazione interna del profilo di rischio dell’impresa

Le imprese devono trasmettere all’IVASS una relazione sulla valutazione interna del profilo di rischio, indicativamente contenuta in 30 pagine, che includa almeno:

1. illustrazione dei processi e delle procedure definiti per la valutazione prospettica dei rischi, anche se non ancora formalizzati dall’Organo amministrativo
2. descrizione delle metodologie utilizzate per la valutazione prospettica dei rischi;
3. illustrazione delle valutazioni prospettiche dei rischi svolte nell’anno con indicazione di:
 - a) metodologie utilizzate;
 - b) misure *Long Term Guarantees* utilizzate nella valutazione con indicazione dei risultati che l’impresa avrebbe ottenuto senza l’applicazione di tali misure in termini di riserve tecniche, SCR, MCR e composizione dei fondi propri;
 - c) ipotesi, tra le quali la descrizione dei rischi (attuali e prospettici) presi in considerazione e l’orizzonte temporale considerato;
 - d) tipologia e qualità dei dati utilizzati;
 - e) esiti delle valutazioni svolte in termini di profilo di rischio dell’impresa, con indicazione dei rischi maggiormente significativi;
 - f) impatto delle valutazioni svolte sul fabbisogno di capitale, con illustrazione dettagliata delle modalità con le quali l’impatto sul fabbisogno di capitale è stato misurato tenendo conto di una visione di medio-lungo termine;
4. illustrazione dettagliata delle conclusioni tratte dall’impresa sulla base degli esiti delle valutazioni svolte a decorrere dal 2015 (cfr § 28 a quater) con indicazione delle azioni intraprese o pianificate;
5. illustrazione delle connessioni tra esiti delle valutazioni svolte a decorrere dal 2015 (cfr § 28 a quater), fabbisogno complessivo di solvibilità e soglie di tolleranza al rischio;
6. illustrazione delle connessioni tra esiti delle valutazioni svolte a decorrere dal 2015 (cfr § 28 a quater) e strategie dell’impresa, incluse le strategie di gestione del capitale, il *business planning*, il piano di sviluppo prodotti;
7. qualora l’impresa utilizzi criteri ed assunzioni diversi da quelli stabiliti dalla Direttiva *Solvency II*, essa deve illustrare le valutazioni che dimostrano come i differenti criteri ed assunzioni utilizzati conducano a misurazioni più corrette del proprio profilo di rischio, dei livelli di tolleranza del rischio approvati e delle strategie dell’impresa nel rispetto della sana e prudente gestione dell’attività. L’impresa deve illustrare, altresì, la stima quantitativa dell’impatto dell’applicazione dei diversi criteri ed assunzioni sul fabbisogno di solvibilità globale;

8. qualora l'impresa sia in fase di *pre-application* ed utilizzi il modello interno per la misurazione del profilo di rischio deve illustrare le valutazioni svolte per tener conto dell'eventualità che la domanda di autorizzazione all'utilizzo del modello interno possa essere respinta;
9. illustrazione delle valutazioni svolte dall'impresa per verificare, a partire dal 2015 (cfr § 28 a quater), il potenziale rispetto su base continuativa dei requisiti previsti dalla Direttiva *Solvency II* in materia di riserve tecniche, requisito di capitale, composizione dei fondi propri;
10. illustrazione delle valutazioni svolte dall'impresa per verificare, a partire dal 2015 (cfr § 28 a quater), che le ipotesi sottostanti al calcolo del requisito di capitale catturano il proprio profilo di rischio in modo adeguato, evidenziandone eventuali significativi scostamenti;
11. illustrazione delle analisi quantitative (tecniche di *stress testing*, analisi di scenario) svolte sui fattori di rischio significativi con indicazione delle ipotesi e delle risultanze.

Nella predisposizione della relazione, le imprese possono fare riferimento ad informazioni dallo stesso contenuto che fossero eventualmente già a disposizione dell'Istituto.

B. Contenuto minimale della Relazione sulla valutazione interna del profilo di rischio del gruppo

Le imprese capogruppo devono trasmettere una relazione sulla valutazione interna del profilo di rischio a livello di gruppo, indicativamente contenuta in 30 pagine, che includa anche i rischi rivenienti da tutte le imprese ricomprese nell'area della vigilanza supplementare. La relazione contiene almeno:

1. illustrazione dei processi e delle procedure definiti per la valutazione interna del profilo di rischio a livello di gruppo, anche se non ancora formalizzati dall'Organo amministrativo, con indicazione dettagliata delle procedure poste in essere per la valutazione dei rischi rivenienti dalle imprese non appartenenti al gruppo assicurativo e alle imprese situate in paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo;
2. illustrazione (anche grafica) della struttura del gruppo oggetto della valutazione prospettica dei rischi;
3. descrizione delle metodologie utilizzate per la valutazione prospettica dei rischi;
4. illustrazione delle valutazioni prospettiche dei rischi svolte nell'anno con indicazione di:
 - a) metodologie utilizzate;
 - b) misure *Long Term Guarantees* utilizzate nella valutazione con indicazione dei risultati che l'impresa avrebbe ottenuto senza l'applicazione di tali misure in termini di riserve tecniche, SCR, MCR e composizione dei fondi propri;
 - c) ipotesi, tra le quali la descrizione dei rischi (attuali e prospettici) presi in considerazione e l'orizzonte temporale considerato;
 - d) tipologia e qualità dei dati utilizzati, con descrizione dei dati relativi alle imprese non appartenenti al gruppo assicurativo;
 - e) esiti delle valutazioni svolte in termini di profilo di rischio del gruppo con indicazione dei rischi maggiormente significativi rivenienti dalle imprese del gruppo, degli effetti delle interdipendenze tra i rischi sul rischio complessivo del gruppo nonché degli specifici rischi a cui il gruppo potrebbe essere esposto;

- f) impatto delle valutazioni svolte sul fabbisogno complessivo di solvibilità;
5. illustrazione dettagliata delle conclusioni tratte dall'impresa capogruppo sulla base degli esiti delle valutazioni svolte a decorrere dal 2015 (cfr § 28 a quater), con indicazione delle azioni intraprese o pianificate;
 6. illustrazione delle connessioni tra esiti delle valutazioni svolte a decorrere dal 2015 (cfr § 28 a quater), e strategie del gruppo con indicazione dell'allineamento tra strategie individuali e strategie di gruppo;
 7. qualora sia in corso la *pre-application* per il modello interno di gruppo, la capogruppo deve illustrare le ragioni che rendono a suo avviso il modello interno più adatto alla misurazione del profilo di rischio del gruppo, nonché le valutazioni svolte per tener conto dell'eventualità che il modello interno non venga approvato. L'impresa capogruppo deve indicare, altresì, le imprese escluse dallo *scope* del modello interno spiegandone le motivazioni;
 8. illustrazione delle valutazioni svolte dall'impresa capogruppo per verificare, a partire dal 2015 (cfr § 28 a quater), il potenziale rispetto su base continuativa dei requisiti previsti dalla Direttiva *Solvency II* in materia di:
 - a) valutazione delle fonti dei fondi propri all'interno del gruppo qualora sia necessario il ricorso a fondi addizionali;
 - b) valutazione della disponibilità, fungibilità e trasferibilità dei fondi propri nel nell'ambito del gruppo;
 - c) indicazione dei trasferimenti di fondi propri pianificati nell'ambito del gruppo.

Nella predisposizione della relazione, le imprese capogruppo possono fare riferimento ad informazioni dallo stesso contenuto che fossero eventualmente già a disposizione dell'Istituto.